

Rubrica

## L'istituto della decadenza nel regime delle concessioni cimiteriali

di Carlo Ballotta

La CONCESSIONE è un provvedimento con cui la pubblica amministrazione amplia la sfera giuridica del suo destinatario, accordandogli un diritto o una potestà di cui prima egli non era titolare. Essa può esser costitutiva o traslativa a seconda che la pubblica amministrazione conceda un diritto prima non esistente o un diritto già sussistente.

Il profilo giuridicamente più rilevante dei sepolcri interni al cimitero è quello della natura della concessione e del diritto di sepolcro. Mentre vi è consenso unanime circa la demanialità comunale dei cimiteri per norma positiva (cfr. art. 824 comma 2 Cod. Civile), si è invece molto ragionato sulla tipologia, costitutiva o traslativa, della concessione comunale di porzioni di manufatti o di aree cimiteriali, allo scopo di realizzarvi sepolcri. L'opinione prevalente è nel senso che la concessione di sepolcro sia traslativa. Altrettanto dibattute sono state le questioni relative al contenuto del diritto di sepolcro, determinato dalla concessione, e alla natura di tale diritto.

La "concessione traslativa" attribuisce al singolo un diritto soggettivo o un potere della pubblica amministrazione di cui, tuttavia, essa vuole mantenere la titolarità, senza, però, esercitarlo direttamente. Rientrano in questa categoria le concessioni sui beni demaniali, come accade, appunto per le concessioni cimiteriali *ex art. 824 comma 2 Cod. Civile*. In seguito all'adozione del provvedimento tra l'amministrazione ed il concessionario nasce un rapporto di diritto pubblico<sup>(1)</sup> che viene disciplinato caso per caso dalla legge ed ha caratteristiche differenziate in base all'oggetto della concessione stessa. Nelle concessioni di aree appartenenti al camposanto o di manufatti sepolcrali il sog-

getto nel cui confronto è stato emanato il provvedimento diventa titolare di un diritto reale e personale su un bene sottratto alla disponibilità privata in quanto afferente al demanio comunale. Nei confronti di terzi, il concessionario gode, pertanto, di un diritto assoluto e la sua posizione giuridica è equiparata a quella del possessore: egli, infatti, può attivare nei confronti di terzi le azioni di manutenzione e di spoglio. Verso la P.A., invece, egli vanta solo un diritto affievolito, i pubblici poteri, in effetti, possono revocare la concessione per soddisfare il pubblico interesse, la concessione può, quindi, esser dichiarata decaduta per inosservanza degli obblighi e proprio su questo tema (appunto la decadenza) si focalizzerà questo breve saggio.

CAUSA	CONSEGUENZA
Inadempimento (del concessionario o dell'obbligato)	Decadenza
Comportamento del concessionario	Rinuncia
Esaurimento della funzione del rapporto concessorio	Estinzione
Impulso dell'Amministrazione	Revoca

La cessazione della concessione cimiteriale è fisiologica quando ricorrano le seguenti fattispecie:

- naturale scadenza;
- estinzione, ovvero soppressione del camposanto.

diventa, invece, patologica in caso di:

- revoca<sup>(2)</sup> (ad eccezione delle concessioni perpetue);

<sup>(2)</sup> La normativa statale quindi, sin dal D.P.R. 803/1975, ha sancito in via generale la temporaneità delle concessioni cimiteriali di nuova emanazione, salvaguardando tuttavia quelle di natura perpetua e/o novantennali rilasciate anteriormente alla entrata in vigore del predetto D.P.R. 803 per le quali intro-

<sup>(1)</sup> Non si dimentichino, tuttavia, i forti aspetti di patrimonialità (= proprietà) sui sepolcri di diritto squisitamente privato.

- decadenza (per inadempienza contrattuale);
- retrocessione;
- estinzione della famiglia (è il caso del cosiddetto “abbandono amministrativo” laddove previsto a livello locale);
- esaurimento dei fini nel rapporto concessorio.

Pur senza la pretesa di esser esaustivi alcuni esempi di situazioni che comportino la decadenza potrebbero essere:

- mancanza della costruzione dell'edificio sepolcrale entro il termine prefissato;
- esecuzione di opere (epigee o ipogee) in difformità dal piano regolatore cimiteriale;
- utilizzo in contrasto con la “riserva” dei posti feretro;
- inadempienza nel pagamento degli oneri;
- atti di disposizione in contrasto con la natura stessa della concessione;
- omessa manutenzione della tomba;
- stato di abbandono del sepolcro.

Pare tuttavia opportuno ricordare, in proposito, la distinzione tra revoca e decadenza della concessione: *“l'esercizio del potere discrezionale di revoca nell'interesse pubblico viene ancorato a due precisi presupposti – superamento di 50 anni dall'ultima tumulazione e grave insufficienza del cimitero – che debbono concorrere entrambi per la legittimità del provvedimento di revoca mentre la decadenza viene consentita rispetto all'inosservanza di determinati obblighi a carico del concessionario da precisare con l'atto di concessione (o con la convenzione che sovente l'accompagna)”* (Cons. St., sez. V, n. 5505 del 2002, cit.; per le concessioni perpetue rilasciate in data anteriore all'entrata in vigore al D.P.R. n. 803 del 1975, cit., è da ritenersi illegittima la revoca, potendo essa estinguersi o per decadenza o per soppressione del cimitero: TAR Basilicata, 26 maggio 1977, n. 96; TAR Lombardia 24 settembre 1975, n. 317; TAR Veneto 26 agosto 1975, n. 429).

Se non vogliamo che aumenti, con progressione esponenziale ed ingovernabile, la quantità di sepolture abbandonate, in stato di profonda fatiscenza, diventa giocoforza impiantare un sistema di rilevamento che segua l'evoluzione dei diritti vantati sulle tombe e soprattutto la posizione di stato civile (decesso, rapporti di filiazione, discendenza o coniugio ...) degli intestatari delle stesse.

---

duceva ipotesi tassative di revoca. Sotto tale profilo, e stante la prevalenza della normativa statale di rango superiore, doveva intendersi preclusa la facoltà dell'ente comunale di introdurre delle ipotesi “ulteriori” di revoca delle concessioni perpetue e di natura atipica rispetto a quanto prescritto dalla normativa statale, pena la vanificazione della natura perpetua della concessione oggetto di salvaguardia da parte della disciplina statale.

Orbene la conoscenza del luogo di sepoltura dei cadaveri e delle loro trasformazioni di stato (in ossa, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ceneri), come dei diritti di uso delle sepolture, sono informazioni di rilevanza estrema per consentirci l'attuale e la futura gestione cimiteriale.

Una seria e lungimirante politica comunale di polizia mortuaria, anche alla luce di quell'art. 117 comma 6 III Periodo Cost. che sancisce, nelle materie di propria competenza, la potestà regolamentare dei comuni deve necessariamente:

- Introdurre una definizione canonica e standardizzata della nozione di decadenza della concessione;
- Superare le limitazioni insite nella precedente formulazione dell'istituto della revoca delle concessioni;
- Determinare le procedure per il recupero delle tombe abbandonate e per l'acquisizione al patrimonio cimiteriale di tombe di interesse storico-artistico. Il passo verso la valorizzazione dei cimiteri monumentali, veri e propri musei all'aperto è breve, ma occorrono altri provvedimenti, di sostegno economico ai Comuni e ai concessionari per il restauro delle tombe di pregio;
- Chiarire se vi sia possibilità di trasferimento del diritto d'uso del sepolcro per successione legittima o testamentaria;
- Definire, quindi, il subentro nella intestazione delle sepolture. In questo modo si rimette in circolo il patrimonio già costruito.

L'art. 63 del D.P.R. 285/90 contempla due casi di sepoltura privata abbandonata dagli aventi diritto:

- a) per incuria;
- b) per morte degli stessi.

In genere il regolamento di polizia mortuaria comunale detta specifiche procedure di dettaglio al riguardo. Come rilevato dalla giurisprudenza: TAR Piemonte, 3 aprile 1987 n. 130: *“Per la sussistenza dello stato di abbandono di un'area cimiteriale ai fini dell'adozione del provvedimento di decadenza<sup>3</sup> della relativa concessione, debbono ricorrere precisi requisiti temporali ed oggettivi, nel senso che deve potersi dimostrare che da lungo tempo il titolare o chi per lui non si è recato in loco, ed oggettivi nel senso che l'area stessa deve risultare impraticabile e/o, comunque, il manufatto sulla stessa insistente gravemente deteriorato in seguito al lungo stato di abbandono ...”*.

Ai sensi dell'art. 63 D.P.R. 285/90 i concessionari debbono mantenere a loro spese per tutta la durata del-

---

<sup>(3)</sup> Le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, oggi, a termini dell'art. 134, comma 3 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, essendo stata da questo abrogata la legge 8 giugno 1990, n. 142 (art. 274, comma 1, lettera q)). Tuttavia, va meditato se le concessioni cimiteriali competano alla giunta comunale o non rientrino piuttosto nei compiti e funzioni di cui all'art. 107, commi 3 e seguenti D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, prima, all'art. 51 dell'abrogata legge 8 giugno 1990, n. 142.

la concessione in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà.

L'incuria a sua volta può originare o meno pericolo di rovina di parte o dell'intero sepolcro in stato di degrado. Un'altra forma di negligenza corrisponde all'omissione delle necessarie manutenzioni ordinarie e straordinarie. Laddove sia così previsto nel contratto, il Comune, quale autorità cui, ai sensi dell'art. 51 D.P.R. 285/90, spetta la potestà di ordine e sorveglianza sui cimiteri, può pronunciare, nel rispetto delle modalità procedurali indicate dalla L. 7 agosto 1990 n. 241, la decadenza della concessione per inadempienza ai patti contrattuali.

Il rapporto tra l'amministrazione cittadina ed il concessionario, trattandosi il cimitero di demanio comunale, è regolato dal combinato disposto tra norme contrattuali e da quelle del regolamento comunale.

Se tale circostanza non è specificata né nel contratto né nel regolamento di polizia mortuaria del Comune, quest'ultimo, in qualità di ente concedente, può intervenire nei casi di pericolo con la rimozione di manufatti, previa diffida ai componenti la famiglia del concessionario (e ai suoi credi) anche, ove occorra, per mezzo di pubbliche affissioni, meglio se in concomitanza con la commemorazione dei defunti quando molto alto è l'afflusso di visitatori in cimitero (se per l'intervento non c'è la massima urgenza l'azione sollecitatoria, inizialmente può esser costituita da un invito per il quale la forma scritta risulta essenziale).

Una volta ultimati i lavori necessari, il Comune dovrà notificare ad ogni concessionario, una ordinanza di ingiunzione di pagamento, col relativo importo. Si può derogare dal rivolgere le sollecitazioni a tutti i concessionari solo se siano stati precedentemente individuati, con norma regolamentare o atto di designazione una o più persone quali rappresentanti della concessione nei confronti del comune.

Se il regolamento cittadino di polizia mortuaria non ammette l'istituto del subentro nella posizione del concessionario/fondatore del sepolcro si può determinare abbastanza facilmente il venir meno con la scomparsa fisica del concessionario di ogni figura di soggetto giuridicamente obbligato.

Alcune delle caratteristiche che deve presentare una tomba per essere considerata senza dubbio abbandonata possono essere, per esempio, la non leggibilità delle iscrizioni (obbligatorie la data di nascita, morte, nome e cognome), la mancanza di decoro causata da sporcizia, erbacce l'affaticamento delle strutture murarie o lapidee, il pericolo di caduta di pezzi di tomba con possibili danni ai frequentatori.

In genere le contromisure strategiche per arginare questi fenomeni di deterioramento del patrimonio cimiteriale sono scritte nel regolamento di polizia mortuaria comunale, ma è di fatto obbligatoria la strada delle ricerche anagrafiche per identificare gli eredi o verificare se si sia estinta la famiglia.

In quest'ultimo frangente, nemmeno poi tanto raro, qualora gli ultimi membri della famiglia originaria non abbiano provveduto alla destinazione del sepolcro per il tempo successivo alla loro morte incaricando, ad esempio, una fondazione di provvedere alla manutenzione della tomba, con comunicazione della decisione assunta al comune, si presume vi sia l'abbandono amministrativo e quindi si delibera la decadenza della concessione.

Se invece vi sono aventi titolo, il primo passaggio di tutto l'iter da istruire è rappresentato da una formale diffida e solo se gli interessati non si prendono cura della tomba, garantendone, in tempi ragionevoli il ripristino, si pronuncia la decadenza.

La decadenza non è una sanzione, o un atto ablativo come, invece, accade per la revoca; essa consta in un fatto giuridico determinato dall'abbandono e dall'inequivoco *animus* di negligenza del sepolcro, rispetto ai fini originari, nei confronti del quale va adottato un provvedimento avente natura meramente dichiarativa, e non costitutiva, rientrando nelle funzioni e compiti di cui all'art. 107, commi 3 e seguenti, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con la precisazione che ogni ritardo nella sua adozione determina la responsabilità di cui all'art. 93 stesso D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La dottrina, però, ancora dibatte sulla natura di questo atto: il Virga la ritiene appartenente agli atti di ritiro; di avviso contrario sono invece lo Zanobini ed il Sandulli, i quali non considerano la pronuncia di decadenza un procedimento di secondo grado, giacché essa non prevede un riesame dell'atto. La decadenza, quindi, viene ad avere effetto ed efficacia non dal momento della sua dichiarazione, ma proprio dal tempo in cui il fatto decadenziale viene ad occorrere.

Diventa comunque indispensabile una ricostruzione anagrafica per risalire agli aventi causa <sup>(4)</sup> del fondatore o comunque ai soggetti onerati <sup>(5)</sup>, bisogna, infatti, distinguere tra diritto ad essere sepolto nella tomba ed obblighi manutentivi della stessa. Il diritto di sepolcro, infatti è *jure sanguinis*, cioè dipendente dal rapporto di consanguineità col fondatore del sepolcro ed svincolato dalla quota <sup>(6)</sup> ereditata.

<sup>(4)</sup> Di norma il sepolcro si trasforma in ereditario quando siano venuti meno i discendenti (tra le altre: Corte di Cassazione, Sez. II, sent. n. 5095 29/5/1990 e Sez. II, sent. n. 12957 del 7/3-29/9/2000). Fatte salve le previsioni del Regolamento comunale di polizia mortuaria concernenti la successione delle persone alla morte del concessionario in relazione alla concessione –Ne consegue che gli eredi, se ammesso dal Regolamento, subentrano al concessionario defunto, quando questi non abbia deciso in modo diverso con disposizione di ultima volontà o altrimenti con atto pubblico.

<sup>(5)</sup> Secondo una certa corrente della dottrina anche gli onerati potrebbero partecipare dello *jus sepulchri* il cui utilizzo è determinato dalla successione cronologica delle morti degli aventi diritto, altri studiosi, invece, limitano l'estensione dello *jus sepulchri* solamente ai consanguinei del concessionario.

<sup>(6)</sup> Cassazione civile, Sez. I, 7 febbraio 1961 n. 246 Il diritto primario di sepolcro rispetto ad una tomba gentilizia importa il

La proprietà di un bene che insista su suolo cimiteriale dato in concessione non sempre comporta l'aver acquisito diritti sulla stessa concessione cimiteriale stessa, primo dei quali lo *Jus Sepeliendi*.

Il cosiddetto *Jus Sepulchri*, cioè il diritto ad essere sepolto nella cappella funebre o in un campo ad inumazione dato in concessione ex art. 90 comma 2 D.P.R. 285/90 costituisce un diritto personale e non patrimoniale, così, deceduto il concessionario-fondatore del sepolcro, esso si trasmette<sup>7</sup> unicamente ai suoi discendenti in linea diretta (mai collaterale, salva espresa diversa deroga posta dal fondatore del sepolcro nell'atto di concessione o prevista dal regolamento comunale vigente al momento della fondazione del sepolcro) e non agli eredi che non siano anche discendenti del fondatore del sepolcro, i quali possono subentrare unicamente negli obblighi derivanti dalla concessione, principalmente consistenti nell'obbligo di manutenzione in condizioni di costante utilizzabilità ai fini sepolcrali od altri stabiliti dall'atto di concessione.

Il vero problema cruciale consiste, allora, nel tipo di ricerche che la p.a. deve compiere prima di dichiarare la irreperibilità degli aventi titolo.

In effetti una sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Civ.le, Sez. Unite, 9 marzo 1981) stabilisce come un semplice cartello appeso su una tomba, con il quale la p.a. invitava gli aventi titolo a presentarsi presso l'ispettorato del cimitero, senza altro aggiungere, non consegua il risultato di portare alla conoscenza degli interessati, dell'ingiunzione di eseguire opere di

---

diritto alla tumulazione in quella tomba e determina una comune indivisibile fra tutti i titolari del predetto diritto primario, sicché resta escluso il potere di disposizione della tomba stessa da parte di uno o di alcuni solo tra i predetti titolari o aventi causa da essi. Il diritto secondario di sepolcro importa il diritto di accedere alla tomba per compiervi gli atti di culto e di pietà verso le salme dei propri congiunti o dei propri danti causa, ivi legittimamente seppellite nonché il diritto di impedire atti che turbino l'avvenuta tumulazione delle predette salme. Il diritto secondario di sepolcro si risolve in un *ius in re aliena* che grava sulla tomba e ne segue gli eventuali trasferimenti. Per la validità dell'atto di disposizione di una tomba, non è necessario il consenso anche dei titolari del diritto secondario di sepolcro rispetto a quella tomba. I predetti titolari però hanno il diritto di far dichiarare la nullità di quelle clausole, dell'atto di disposizione, che importino turbativa della sistemazione già data legittimamente alle salme dei propri parenti o danti causa o che ledano, comunque, il contenuto del proprio diritto secondario di sepolcro.

(<sup>7</sup>) In merito agli atti di disposizione sulle sepolture private bisogna ricordare come l'art. 71 R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880 consentisse la trasmissione dei diritti sulle sepolture private mediante atti *inter vivos* o *mortis causa*, previsione spesso presente anche in regolamenti comunali di polizia mortuaria ad esso successivi. Tuttavia, tale norma era comunque inapplicabile ed "abrogata" fin dal 21 aprile 1942 (cioè da ben prima l'emanazione e la successiva entrata in vigore dello stesso R.D. 1880/1942), data di entrata in vigore del codice civile attualmente vigente, che aveva volutamente affermato la demanialità dei cimiteri.

manutenzione e conservazione. Nemmeno con l'esposizione di tale ingiunzione all'albo pretorio, a giudizio della "Suprema Corte", si sarebbe potuto dir assolto il dovere di comunicazione del provvedimento come previsto dall'art. 86 del regolamento comunale di polizia mortuaria del comune di Milano. La Corte di Cassazione confermava quindi il pronunciamento della Corte d'Appello di Milano, che aveva emesso sentenza di nullità verso il provvedimento con il quale il Sindaco aveva dichiarato decaduta la concessione.

*"[...] Per conseguire quell'ideale coincidenza tra la conoscenza legale e quella effettiva della diffida, e conseguentemente evitare di porre in essere un atto di decadenza nullo, per violazione dell'obbligo di comunicazione, il procedimento che la p.a. dovrebbe adottare si sostanzia nello svolgimento di accurate e complete ricerche anagrafiche degli aventi titolo; qualora queste non sortissero i risultati sperati, il ricorso alle pubbliche affissioni appare l'ultima reale possibilità che ha la p.a. di adempiere all'obbligo di comunicazione."*

*Qualora la p.a. non agisse in tal senso, sulla medesima graverebbe l'onere di provare l'avvenuta conoscenza del provvedimento da parte degli aventi titolo"* (citazione tratta da 'Giurisprudenza: decadenza delle concessioni cimiteriali' di Elisa Bertasi, *La Nuova Antigone*, n. 1/1997).

Nel caso di morte degli aventi diritto si procede a dar opportuna pubblicità dell'avvio della procedura di decadenza (<sup>8</sup>). Si ritiene, inoltre, che il Comune abbia il potere, di inserire nel regolamento di polizia mortuaria comunale, anche *ex novo*, purché si lasci un congruo periodo di tempo a disposizione, norme che reprimano la colpevole trascuratezza delle sepolture private, premiando, al contrario, un uso consapevole e responsabile delle tombe, anche al fine di rivalutare la funzione storica e sociale dei nostri cimiteri.

In seguito alla pronuncia di decadenza della concessione, la p.a. dovrebbe poi effettuare a proprie spese, traslazione, dei cadaveri, dei resti o delle ceneri negli appositi ambiti cimiteriali (campo inconsulti, ossario o cinerario comune), per dare luogo al restauro dei manufatti, o alla loro demolizione, in quanto beni ricadenti d'imperio, nella propria completa disponibilità.

Essendo intervenuta la decadenza, va ricordato che l'edificio costruito (cappella funeraria), i monumenti, le lastre tombali e gli accessori votivi divengono di proprietà del comune, per accessione (artt. 934-938 codice civile), producendo la contemporanea demanialità del manufatto stesso, per effetto dell'art. 825 codice civile.

---

(<sup>8</sup>) L'estinzione sussiste solo nel caso di concessione a tempo determinato. Una concessione perpetua può solamente essere revocata, può decadere, ma nei precisi casi in cui ciò viene deliberato dal Comune.

Se la fattispecie della decadenza della concessione per estinzione della famiglia non è regolamentata attraverso il regolamento comunale, di cui si ribadisce la centralità, può esser utile ricorrere all'«accrescimento di fatto» delle quote degli intestatari che sono ancora in vita non potendo il Comune pronunciare la decadenza per estinzione della famiglia.

Occorre subito una precisazione: Il diritto di sepoltura nei sepolcri privati nei cimiteri che sorge da un contratto tra amministrazione comunale e concessionario è riservato *sibi familiae suae*, secondo la celebre formula latina, ossia al concessionario ed ai componenti della di lui famiglia, la lettera della Legge (art. 93 comma 1) esclude che possano trovarvi sepoltura le salme di altre persone. Ai sensi dell'art. 93 comma 2 il concessionario, però, può avvalersi dell'istituto della benemeranza, consentendo la tumulazione o l'inumazione nella sepoltura familiare dei cadaveri di persone che abbiano acquisito particolari meriti nei suoi confronti. I criteri possono essere i più disparati, purché regolamentati <sup>(9)</sup> a livello locale.

La definizione dell'ambito della famiglia <sup>(10)</sup> del concessionario va, od andrebbe, definita dal Regolamento comunale di polizia mortuaria, il quale dovrebbe altresì disciplinare il c.d. subentro nella concessione in caso di decesso del concessionario (fondatore del sepolcro).

Il regolamento municipale di polizia mortuaria potrebbe prendere in esame queste due distinte situazioni:

1. si deve far riferimento unicamente al concessionario anche *post mortem*;
2. i suoi discendenti assumono, a loro volta, la posizione di concessionari (ipotesi che modifica, od am-

plia, la definizione di famiglia del concessionario). In altre parole, sia la composizione del nucleo familiare del concessionario sia gli effetti che si abbiano in conseguenza del decesso del concessionario (fondatore del sepolcro) sono rimessi alla fonte regolamentare locale.

A determinate condizioni anche un estraneo rispetto ai rapporti di parentela con il fondatore del sepolcro potrebbe aver diritto di sepoltura in quel particolare sepolcro, sono indispensabili, però:

- Una norma positiva in tal senso chiaramente enunciata dal regolamento comunale di polizia mortuaria.
- L'«autorizzazione» dei membri della famiglia, che acconsentono liberamente ad una compressione del loro *jus sepulchrii*, ancorché inteso come mera legittima aspettativa, poiché lo *jus sepulchrii* diviene un diritto soggettivo solo con la morte della persona che ne sia astrattamente titolare sino al raggiungimento della naturale capienza del sepolcro *ex art. 93 comma 1 D.P.R. 285/90*, all'esaurirsi della capacità ricettiva del sepolcro lo stesso *Jus Sepulchrii* non può più esser forzatamente esercitato (lo spazio sepolcrale, però, si dilata se per spoglia del *de cuius* intendiamo non il solo feretro in cui il cadavere fu racchiuso il giorno del funerale, ma anche tutte le trasformazioni di stato del corpo umano dopo la morte, ossia: resti mortali, ossame e ceneri).

Trovrebbero, in ogni caso, applicazione le norme di legge e regolamento in materia di procedimento amministrativo e di documentazione amministrativa (ad esempio, ricorrendo ad un'istanza sottoscritta da tutti gli interessati con l'osservanza dell'art. 38 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 <sup>(11)</sup>).

<sup>(9)</sup> Occorrono norme piuttosto rigide e selettive per scongiurare compravendite mascherate di posti salma, vietate dalla norma (art. 92 comma 4 del D.P.R. 285/90) e generalmente sanzionate dai regolamenti comunali con la decadenza della concessione stessa.

<sup>(10)</sup> La famiglia del concessionario è comunque da intendersi composta dagli ascendenti e discendenti, in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al sesto grado se ciò viene specificato nel regolamento di polizia mortuaria comunale. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione. Per i rimanenti è il regolamento comunale che può estenderlo. In assenza di norma specifica nel regolamento, laddove si voglia consentire la sepoltura di collaterali ed affini, questa deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con apposita dichiarazione, facendo riferimento al 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 285/90 (benemeranze).

<sup>(11)</sup> il diritto di sepolcro rientra tra i diritti personalissimi e che hanno riguardo ai c.d. diritti della personalità (per cui, forse, la c.d. scrittura privata non autenticata potrebbe ravvisarsi come non idonea).